

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Istituzione e sede legale

1. I Comuni di Terralba, Marrubiu, Arborea, Uras e San Nicolò D'Arcidano si associano per istituire l'Unione dei Comuni del Terralbese, il cui ambito territoriale coincide con quello dei Comuni predetti. L'Unione è un ente locale territoriale che ha autonomia statutaria e regolamentare nel rispetto dei principi fissati dalle norme comunitarie, statali e regionali.

2. L'Unione è operativa dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo e dell'allegato statuto da parte dei Sindaci dei Comuni costituenti.

3. La sede legale ed operativa dell'Ente viene inizialmente nei locali di proprietà del Comune di San Nicolò D'Arcidano, siti in piazza ~~Roma~~ a San Nicolò D'Arcidano; la sede legale potrà essere localizzata in altro edificio appositamente individuato, con deliberazione dei Consigli Comunali; altre sedi operative potranno essere individuate di volta in volta presso edifici di proprietà dei Comuni costituenti.

4. Gli organi collegiali dell'Unione, Assemblea e Consiglio di Amministrazione, si riuniscono nella sede legale o presso la sede comunale di uno dei Comuni costituenti.

Art. 2 - Statuto e regolamenti

San Nicolò D'Arcidano
Foroni
Foroni
Manuela

1. Lo statuto, approvato con le modalità previste per gli statuti comunali, determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.

2. Le deliberazioni di modifica/integrazione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali e dall'Assemblea dell'Unione con le stesse modalità previste per l'approvazione.

3. L'Assemblea adotta regolamenti in tutte le materie di competenza dell'Ente, eccetto il regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi che è adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Finalità dell'Unione

1. L'Unione si costituisce come agenzia di servizi dei Comuni costituenti al fine di integrarne l'azione amministrativa attraverso la gestione associata di funzioni, servizi e progetti, in un contesto unitario e partecipato.

2. L'azione amministrativa dell'Unione ha l'obiettivo di migliorare la qualità e la quantità dei servizi ai cittadini, di semplificarne i procedimenti perseguendo il miglior rapporto costi/benefici ed in particolare:

3. di raccordare la propria azione amministrativa con quella dei Comuni costituenti;

4. di definire la propria struttura organizzativa secondo criteri di responsabilità ed efficienza.

Antonio Sili

Emmanuel Sili

5. Obiettivo primario dell'Unione è quello di dare voce unitaria alle esigenze di sviluppo e tutela del territorio del terralbese, rappresentandone le esigenze ai vari livelli istituzionali; a tal fine i Sindaci dei Comuni costituenti si costituiscono in rete, con scambio continuo di informazioni e confronti formali ed informali sui vari temi di importanza territoriale, al fine di raccordare al meglio l'azione politica nei rapporti con la Provincia di Oristano e la Regione Sardegna.

Art. 4 - Durata

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione richiede la deliberazione dei Consigli Comunali di almeno la metà più uno dei Comuni costituenti, adottata con la stessa maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; a seguito di tale delibera i Comuni riacquistano le funzioni trasferite all'Unione e le succedono in tutti i rapporti attivi e passivi, per la parte di propria competenza; il personale assunto mediante mobilità, comando, distacco o altra tipologia di utilizzo parziale da uno dei Comuni costituenti o da altro Ente passa all'Ente di provenienza.

Art. 5 - Recesso di un Comune e adesione di un nuovo Comune

1. Ciascun Comune costituente può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con la stessa maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

Emmanuel Cue
Jean Victor Del
Giff Boll

